**ALLEGATO A)**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FINALIZZATA ALLA FREQUENZA DI ATTIVITÀ ESTIVE DA PARTE DI MINORI CERTIFICATI L.104/92 ART.3 COMMA 3, IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL’ ART. 1 C. 1 LETT. A) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021**

**PREMESSO CHE**

Con Provvedimento n.175 del 4/5/2023 è stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione dell’assistenza finalizzata alla frequenza ad attività estive. rivolto alle famiglie di minori certificati l.104/92 art.3 comma 3**,** in carico ai Servizi Sociali territoriali per favorire la loro partecipazione alle iniziative di socializzazione che si svolgono sul territorio della Valdinievole nel periodo estivo. Ciò al fine di promuovere la frequentazione di ambienti educativi ed inclusivi “altri” rispetto al contesto scolastico ma in un processo di continuità che garantisca al minore una ulteriore occasione di motivazione e di benessere individuale in un contesto di crescita relazionale.

A seguito dell’esperimento delle procedure di tale Avviso, SDS approverà una graduatoria di aventi diritto, sulla base di precisi criteri di priorità, costituita ad oggi da 85 posti disponibili, salvo reperimento di ulteriori risorse economiche. Nell’ambito del suddetto Avviso, viene precisato che:

-il servizio di assistenza per i suddetti minori sarà usufruibile nel periodo dal 12 giugno al 30 agosto 2023;

-tale servizio sarà erogato, con spesa a carico della Società della Salute della Valdinievole, per un massimo di 80 ore per ogni minore;

-i costi relativi alle rette di iscrizione alle “attività estive”, organizzate sul territorio della Valdinievole - gestiti sia da Enti Pubblici (anche in forma convenzionale) sia da privati- saranno a carico delle famiglie.

Si precisa inoltre che con determina n. 47 del 08.09.2016 Sds Valdinievole ha provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della organizzazione e gestione del “Servizio di assistenza specialistica in favore di alunni disabili residente nel territorio della Valdinievole” ad ALDIA Cooperativa Sociale con cui è stato stipulato il relativo contratto (Rep. SdS atto nr. 7 del 29.09.2016), contratto poi soggetto ad ulteriore rinnovo e proroga tecnica nelle more dell’espletamento di nuova gara.

SDS Valdinievole sta infatti predisponendo gli atti per l’affidamento del servizio relativo all’ assistenza specialistica scolastica in favore di alunni disabili residenti sul territorio della Valdinievole tuttavia, a differenza della precedente gara di appalto di cui alla determina n. 56 del 24.12.2015, resteranno esclusi da tale nuova procedura i servizi di assistenza a minori certificati l.104/92 art.3 comma 3 relativamente alle “attività estive”

Per tale procedura dovrà essere concordato con le Amministrazioni Comunali del territorio una strategia più efficace e integrata con i procedimenti attivati autonomamente dalle stesse relativi ai centri estivi gestiti direttamente o in convenzione.

Per quanto sopra SDS ritiene opportuno procedere - esclusivamente per il periodo estivo 2023 e quindi per la stessa durata di cui all’Avviso Pubblico approvato con Provvedimento n.175 del 4/5/2023 (dal 12 giugno al 30 agosto 2023)- ad un affidamento del servizio nella forma amministrativa dell’ affidamento diretto “puro” ex art. 51 c.1 lett.a) punto 2.1 D.L.77/2021, in attesa di definire con i Comuni altre modalità condivise di gestione del servizio per gli anni a venire.

Considerata quindi l’estrema specificità del servizio di cui trattasi, in quanto rivolto a minori con disabilità, e quindi la necessità di garantire l’elevata qualità della prestazione, si ritiene necessario individuare un soggetto di comprovata esperienza sul territorio nonché di elevata professionalità già sperimentata dall’Ente

Per quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento richiede a codesto spettabile operatore la presentazione della migliore offerta in relazione alle prestazioni di servizi di cui si va a definire, nel presente documento, i criteri prestazionali minimi in termini di sviluppo di azioni, obiettivi e finalità, destinatari, risultati oltre che l’indicazione di requisiti posseduti.

Per quanto sopra forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura

**ART.1 - OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione nei centri estivi organizzati sul territorio della Valdinievole rivolti a bambini ed adolescenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3 comma 3 della L. 104/92 e residenti negli 11 Comuni della Società della Salute Valdinievole (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Uzzano)

**ART.2 - FINALITÀ**

La finalità dei servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato è diretta a sostenere i percorsi di inclusione dei bambini ed adolescenti con disabilità nei contesti delle attività estive programmate sul territorio della Valdinievole, garantendo interventi di accompagnamento e di supporto che facilitino i processi di formazione e socializzazione, tramite:

- la valorizzazione, la crescita ed il potenziamento delle competenze del bambino e adolescente per lo sviluppo dell’autonomia personale e per l’autodeterminazione;

- la promozione di un clima di accoglienza nei contesti di relazione, per favorire processi di inserimento e di socializzazione;

- l’aiuto nella costruzione di sinergie tra interventi educativo-assistenziali programmati e l’offerta sociale, socio-educativa e socio-sanitaria presente nel contesto territoriale.

Tutte le attività sono realizzate tenendo conto delle necessità e dei bisogni specifici del bambino e adolescente con disabilità, adottando modelli progettuali ed operativi personalizzati, integrati e condivisi a livello socio-sanitario e formativo.

**ART.3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE**

Il servizio di assistenza alle attività estive è rivolto ai minori di cui all’art.1 del presente capitolato che intendano partecipare alle attività estive diurne organizzate sul territorio della Valdinievole, ritenute appropriate e inclusive per la loro accoglienza.

Per “attività estive” si intende indicativamente tutte quelle strutture/centri autorizzati – gestiti sia da Enti Pubblici (anche in forma convenzionale) sia da privati- che realizzino durante il periodo estivo attività varie di carattere ludico-ricreativo dirette a minori, per tramite l’ausilio di personale qualificato.

Il servizio di assistenza di cui al presente capitolato costituisce un’attività complementare e di integrazione delle funzioni e dei compiti svolti dagli educatori/animatori del centro estivo ove è inserito il minore.

Il piano degli interventi previsti nel progetto personalizzato all’interno di ogni attività estiva viene definito sia con l’ équipe socio-sanitaria che ha in carico il minore, sia con l’ente gestore delle attività.

Ai sensi del Provvedimento n.175 del 4/5/2023 il servizio di Assistenza per la partecipazione alle attività estive viene erogato su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale secondo un monte ore ivi definito e comunque per un massimo di 80 ore per ogni minore .

Le modalità di intervento verranno concordate con l’ équipe socio-sanitaria che gestisce la presa in carico del minore.

Il servizio sarà erogato di massima dal lunedì al venerdì nei periodi di attività previsti dai singoli centri estivi diurni del territorio.

L’assistenza potrà essere assegnata individualmente oppure secondo altre modalità sempre sulla base di valutazione della Commissione U.V.M.D.

Gli eventuali costi per i pasti degli operatori sono a carico dell’aggiudicatario.

Gli spostamenti per le uscite e le gite da parte degli operatori, se non previsti dagli organizzatori del centro estivo, devono essere effettuati con mezzi a carico dell’aggiudicatario

Si precisa che i costi relativi alle rette di iscrizione alle “attività estive”, saranno a carico delle famiglie.

**ART.4 - DURATA e DECORRENZA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è stabilita periodo dal 12 giugno al 30 agosto 2023 secondo quanto previsto anche dall’Avviso Pubblico citato in premessa e approvato con Provvedimento n.175 del 4/5/2023

**ART.5 -**  **VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO**

L’importo massimo del servizio di cui alla presente procedura ammonta – per l’intera durata dell’appalto - al valore complessivo di Euro 130.00.000,00 euro comprensivo di eventuale IVA nei termini di legge.

Tale valore è stato calcolato sulla base del costo della manodopera definita nel relativo CCNL applicabile per tipologia di servizio.

**ART.6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell´articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto affidatario deve possedere, alla data di presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti di partecipazione.

**A) Requisiti generali**: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione, previste all’art. 80 del Codice Appalti.

In caso di:

consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;

raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, essi dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

**B) Requisiti di idoneità professionale**

- iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di attività afferente l’oggetto di gara;

- se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, anche all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;

- se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.

I requisiti, in caso di:

-consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;

-raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti in forma associata, dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate, consorziate e da tutti i soggetti associati;

- regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali, assicurativi.

1. **Requisiti di capacita economico-finanziaria**

Il soggetto che presenta l’offerta, a pena di esclusione, deve possedere un’adeguata polizza assicurativa a garanzia e copertura dell’assolvimento del servizio.

1. **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Si dà atto che il soggetto affidatario possiede esperienza comprovata nell’ambito del settore oggetto del presente appalto, avendo già svolto per SDS servizi analoghi, con esito positivo, nell’ultimo quinquennio.

**ART. 7- GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

Per la partecipazione alla procedura di cui al presente atto non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e gli affidatari sono altresì esonerati dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11.

* + - * 1. **ART. 8 - PERSONALE**

La prestazione oggetto del presente capitolato vengono rese dall’aggiudicatario con personale idoneo e in numero adeguato a garantire il buon andamento dei servizi.

Il personale impiegato dovrà possedere i seguenti requisiti generali:

* capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti;
* idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con disabili gravi;

Al personale sono inoltre richieste:

- capacità relazionali, comunicative e di mediazione;

- capacità di lavoro in equìpe e di integrazione delle proprie competenze nella progettualità a favore del minore con disabilità;

- capacità di gestire interventi assistenziali ed educativi adeguati alle caratteristiche del bambino e adolescente con disabilità;

- capacità di contenere eventuali comportamenti a rischio di incolumità di altri minori e/o di terzi;

- capacità di documentare il proprio lavoro.

Gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione devono essere in possesso delle qualifiche professionali prescritte dalle vigenti normative nazionali e regionali e dai contratti collettivi nazionali di settore ed essere costantemente aggiornati e professionalmente adeguati alle caratteristiche dei servizi. È richiesto il possesso di almeno il titolo di scuola media superiore.

Nel caso di alunni con disabilità sensoriale (ipovedenti o non vedenti e persone sorde o con ipoacusia), il servizio dovrà essere garantito da operatori con comprovata professionalità maturata nell’ambito della disabilità sensoriale, in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso concernente la disabilità sensoriale realizzato da Enti accreditati dalle Regioni e/o avendo svolto effettivamente l’attività con soggetti affetti da minoranze sensoriali per almeno due anni.

L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l’elenco completo del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, ivi compreso il Coordinatore dei servizi, con l’indicazione della qualifica, della tipologia del rapporto di lavoro, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti, del curriculum vitae, del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti.

Inoltre dovrà essere presentato l’elenco nominativo del personale impegnato in eventuali sostituzioni dei titolari.

Tutto il personale dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana e garantire comunicazioni e relazioni efficaci con i beneficiari dei servizi, le scuole ed i referenti della stazione appaltante.

La Società della Salute si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei per comprovati motivi.

L’affidatario in relazione al personale impiegato si impegna a :

- sostituire, nel corso dello svolgimento del servizio, tempestivamente e con personale parimenti qualificato gli incaricati che per qualsiasi motivo interrompano il servizio;

- garantire la continuità del servizio provvedendo a sostituire, in caso di impedimenti temporanei, gli operatori eventualmente assenti, con personale parimenti idoneo, previa tempestiva comunicazione tramite PEC all’SDS Valdinievole;

- segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, entro 3 giorni dall'avvenuta variazione, con tutti i dati d’identificazione e curriculum vitae personale;

L’aggiudicatario, ai fini della continuità educativa ed assistenziale, garantirà, sempre che non intervengano fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità del personale, riducendo al minimo il turn-over degli operatori.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l’aggiudicatario dovrà destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire, per tutta la durata del contratto la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio; dovranno pertanto essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato.

In caso di assenza improvvisadell’operatore, l’aggiudicatario è tenuto alla sostituzione possibilmente immediata o comunque entro tempi congrui, con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire all’operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all’utente ed alla competente struttura della Società della Salute.

Il personale è tenuto a partecipare alle riunioni convocate dalla competente struttura della Società della Salute, agli eventuali incontri con l’équipe socio-sanitaria che gestisce la presa in carico, con i gestori dei centri estivi e con i genitori, al fine di assumere le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio lavoro e per concordare e verificare le modalità di intervento.

Si richiede che l’assistente rediga una relazione conclusiva concernente l’intervento effettuato a favore del minore assegnato.

Gli operatori dell’aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo del committente e l’obbligo di fattiva collaborazione con quest’ultimo, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti della Società della Salute.

L’aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

**ART. 9 - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO**

L’aggiudicatario dovrà garantire la funzione di coordinamento mediante la figura di un Coordinatore o un Team di Coordinamento.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di studio di Laurea minimo triennale in materie attinenti all’oggetto dell’appalto (Laurea in scienze dell’educazione / scienze sociale / psicologia ed affini), oltre ad una esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi similari verificabile da curriculum vitae .

Il Coordinatore o Team di Coordinamento risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell’organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti livelli operativi dell’Ente affidatario, con il quale concorderà incontri di verifica sull’andamento dei servizi.

Al Coordinatore o Team di Coordinamento compete:

- il coordinamento degli aspetti tecnico–organizzativi ed operativi del servizio;

- la stesura dei piani di lavoro del personale impiegato;

- la cura dei rapporti con gli operatori coinvolti nel servizio;

- la rilevazione della presenza in servizio del personale tramite timbratura elettronica e il controllo della congruità dell’orario svolto;

- il raccordo con le competenti strutture della Società della Salute;

- il raccordo con eventuali altri soggetti coinvolti nei progetti educativi, per il corretto e soddisfacente svolgimento del servizio oggetto di gara;

- la verifica dell’efficacia ed efficienza del servizio erogato e la qualità dell’integrazione con gli ulteriori interventi socio-educativi eventualmente attivati;

- l’eventuale adempimento, nei confronti della Società della Salute, della Regione e degli Enti preposti a funzioni di indagine statistica, epidemiologica e sociale, dei debiti informativi relativi alle attività svolte;

- la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti nonché del loro grado di soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici sull’andamento del servizio;

- la gestione di eventuali reclami/segnalazione di disservizi in merito al servizio prestato.

Il Coordinatore o Team di Coordinamento è tenuto a redigere una relazione conclusiva concernente l’andamento della gestione del servizio con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione dei servizi stessi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte della Società della Salute circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Coordinatore e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all’aggiudicatario stesso.

il Coordinatore dovrà rivolgersi direttamente al Responsabile Unico del Procedimento per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del contratto stesso.

L’aggiudicatario è tenuto inoltre a comunicare alla competente struttura della Società della Salute il nominativo e i relativi recapiti del sostituto, in caso di assenza del titolare.

Il Coordinatore o Team di Coordinamento, è tenuto a garantire una reperibilità telefonica, dal lunedì al sabato con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

**ART. 10- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

Il soggetto interessato, inoltre, dovrà:

• assicurare l’osservanza di tutti gli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi nella gestione della propria attività, oltre che nei riguardi del proprio personale, e procedere alla realizzazione del servizio in oggetto secondo le normative vigenti;

• garantire la stipula di regolare polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi;

• assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e, a tal fine, dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l’immediata risoluzione del contratto;

• osservare il divieto di subappalto previsto dalla presente procedura;

L’Affidatario s’impegna altresì, in relazione alle prestazioni oggetto della presente procedura, a:

- garantire un costante e proficuo scambio di informazioni con tutti i soggetti a vario titolo interessati alla procedura oggetto del presente Avviso e secondo le modalità definite nella propria proposta progettuale

- rispettare per tutti gli operatori impiegati nei servizi, oggetto della presente procedura, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla normativa ed a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni, igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza);

- osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme di legge e regolamenti in vigore e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto del contratto;

Il soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, prende atto del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine si dà atto che il soggetto affidatario si impegna a portare detto codice a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte

Si precisa che il presente appalto è escluso dalla predisposizione del **D.U.V.R.I.** (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

**ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE**

La Società della Salute Valdinievole. è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto.

In ogni caso, danni, rischi responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesimi ricollegabili, s’intendono assunti dall’aggiudicatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente la Società della Salute Valdinievole.

La Società della Salute Valdinievole. è sollevata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto

L’aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, dovrà stipulare un polizza assicurativa, a beneficio della Società della Salute Valdinievole. per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio.

In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Società della Salute Valdinievole, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che si possa arrecare alla Società della Salute Valdinievole., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio.

Il massimale della polizza assicurativa ammontante ad **Euro 2.500.000,00** si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto e dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e1893 c.c.. La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico della Società della Salute Valdinievole.

In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.

**ART.12 - OBBLIGHI DELL’SDS VALDINIEVOLE**

Spettano all’SDS Valdinievole le seguenti attività nei confronti del soggetto affidatario:

- presa in carico del minore; approntamento del progetto personalizzato con riferimento all’attività estiva prescelta, in raccordo con la famiglia e con l’ente gestore delle attività.

- l’individuazione tra il proprio personale di referenti con compiti di coordinamento delle attività previste e di raccordo tra la SdS Valdinievole e soggetto aggiudicatario.

- il monitoraggio degli inserimenti , monitoraggio complessivo e valutazione del servizio

**ART.13 - STIPULA CONTRATTO**

Il contratto viene stipulato mediante scrittura privata secondo le forme previste dal’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. [*…]”*.

**ART.14 - ESECUZIONE E VERIFICHE DEL CONTRATTO**

La verifica della prestazione sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento che, per la presente procedura, coincide con il Direttore Esecuzione del Contratto

La verifica delle prestazioni sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento della prestazione qui disciplinata. Il soggetto affidatario aggiudicatario dovrà comunicare l’avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante posta elettronica certificata.

Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo Comune il pagamento, si attiverà l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge 98/2013;

**ART.15- FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

I corrispettivi pattuiti saranno fatturati mensilmente per un importo proporzionale all’importo aggiudicato.

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura da parte dell’aggiudicatario. Ogni fattura potrà essere corredata da una specifica reportistica, finalizzata alla rilevazione dell’attività svolta, secondo le modalità eventualmente richieste successivamente dalla stazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2001 n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Trattandosi di prestazioni eseguite a favore di Enti Pubblici si applica l'art. 4, comma 5 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, la SdS Valdinievole provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze di cui all’art 33 del presente capitolato. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).

Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D. Lgs 201/2011 e dovranno necessariamente contenere l’indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SdS Valdinievole, interrompere le prestazioni previste.

**ART.16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., si stabilisce quanto segue:

a) il pagamento delle fatture emesse dall’Aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

b) lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C.;

c) l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

d) l'Aggiudicatario deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00;

e) i pagamenti effettuati dalla SdS a favore dell’Aggiudicatario dovranno transitare sul conto corrente dedicato;

f) l’Aggiudicatario si assume i prescritti obblighi di tracciabilità;

g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

**ART. 17-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE, RECESSO**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali vale quanto disciplinato dal Codice Civile in materia.

Si precisa altresì che l’Aggiudicatario, con motivata comunicazione da inoltrare alla SdS tramite lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 60 giorni, può risolvere il contratto nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari ad esso non imputabili così come disposto dall’art. 1467 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, la SdS potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione via PEC, che dovrà pervenire al soggetto affidatario almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, il Committente riconoscerà al soggetto i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

In caso di inadempimento totale o parziale nel servizio oggetto della presente procedura e le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, SDS avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se una delle prestazioni attinenti all’espletamento del servizio non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell’Sds di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall’art. 1456 del codice civile.

**ART.18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E’ fatto divieto di cedere il contratto da parte dell’affidatario, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore previste dall’art. 116 del D.Lgs. 50/2016, a pena della nullità della cessione stessa**.**

**ART.19- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’affidatario dichiara di essere a conoscenza che la stipula del contratto deve intendersi automaticamente risolta - anche in costanza di esecuzione della stessa – nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero del possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari ai sensi dell’art. 83 del D.Lg. 50/2016 risultassero negative, anche in una sola delle verifiche stesse.

**ART.20 - FORO COMPETENTE**

Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del contratto.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l’Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.

Il ricorso all’arbitrato è escluso.

**ART.21 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non contemplato nel presente documento e nel contratto, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla normativa che regola i contratti della pubblica amministrazione.

**ART. 22 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Nell’ambito delle attività oggetto del presente appalto la Società della Salute si qualifica quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

L’aggiudicatario verrà individuato quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e quest’ultimo si impegnerà alla sottoscrizione del relativo atto allegato al presente capitolato, al quale si fa espresso rinvio per quanto attiene alle modalità e alle istruzioni di trattamento.

L’aggiudicatario assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi e le disposizione in materia di protezione dei dati, ponendo in essere tutti i relativi adempimenti e a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano, al fine di evitare qualsiasi violazione dei dati personali.

All’aggiudicatario e al personale impiegato è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere.

L’aggiudicatario si impegna a nominare un referente per il trattamento dei dati; qualora non avvenga la Società della Salute considererà come referente per il trattamento dati il legale rappresentante dell’aggiudicatario.

Il trattamento dei dati da parte della Società della Salute Valdinievole avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge e della Delibera della SdS n. 8 del 25/05/2015 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.

L’aggiudicatario e il suo personale dovranno impegnarsi e saranno obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la Società della Salute Valdinievole metterà a disposizione dell’aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. L’aggiudicatario si impegnerà a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni diverso da quelle previsto nel presente capitolato.

Alla stessa SdS Vdn sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dall’aggiudicatario nell’ambito del servizio prestato. La Società della Salute Valdinievole potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, o atti, ecc. L’aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, se non dietro specifica autorizzazione della Società della Salute Valdinievole.

Con l’affidamento del presente appalto, la Società della Salute Valdinievole in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale “Responsabile esterno del trattamento”. Conseguentemente l’aggiudicatario deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

All’aggiudicatario, quale responsabile esterno del trattamento dati, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

* designare per iscritto, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali “Incaricati del trattamento” tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l’ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto;
* verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
* adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
* adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
* provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
* consentire alla Società della Salute Valdinievole i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
* restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto della Società della Salute Valdinievole.

L’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere l’atto di designazione a “Responsabile esterno trattamento dati” quale Allegato al contratto di affidamento del servizio.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, Società della Salute Valdinievole ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Società della Salute Valdinievole o a terzi.

**20.ULTERIORI INFORMAZIONI**

Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste, al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Daniela Peccianti – Tel. 0572/ 460403 – mail: [daniela.peccianti@uslcentro.toscana.it](mailto:daniela.peccianti@uslcentro.toscana.it) PEC: [sds@postacert.toscana.it](mailto:sds@postacert.toscana.it)